

**NOTAIO
ENRICO ZANOBINI**

17100 SAVONA
VIA DEI MILLE 3/4 - TEL. 019823873 - FAX 823912
PART. IVA 01191250099 Enrico@studiozanobini.it

COPIA AUTENTICA

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Raccolta n.14977

Repertorio n.38178

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di aprile in Albisola Superiore, Via Dei Conradi civico numero settantanove, presso la sede della Croce Verde, alle ore nove e cinque.

Avanti a me Dottor Enrico Zanobini, Notaio in Savona, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di detta città,

é comparso il signor:

Lomazzo Guido nato a Alessandria il 6 Giugno 1953 domiciliato presso la sede dell'Associazione, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Associazione

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE", con sede in Albisola Superiore (SV), Via dei Conradi n. 79, codice fiscale: 80019490095.

Detto comparente, della cui identita` personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere pubblico verbale delle deliberazioni che gli associati, riuniti in assemblea, andranno a prendere sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea

2. Modifiche allo Statuto secondo nuove disposizioni legislative._____

Avendo io Notaio aderito a tale richiesta, assume la presidenza dell'assemblea, su designazione degli intervenuti, il comparente e, sempre su designazione degli intervenuti, il sottoscritto la funzione di segretario._____

Il Presidente, constatato:_____

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata per questo luogo, giorno ed ora in seconda seduta, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, dello Statuto;—

- che in prima seduta l'assemblea è andata deserta;-

- che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i signori_____

Vilderio Vanz, Quaglia Maria Teresa, Parodi Giovanni, Nuara Alex, Montanaro Maddalena, Pradal Cesare;-

- che sono presenti gli associati di cui all'elenco che, omessane la lettura per espressa dispensa del comparente che meco lo sottoscrive per vidimazione, a questo atto si allega sotto la lettera "**A**";_____

- che, pertanto, sono presenti numero quarantadue associati,_____

dichiara l'assemblea validamente costituita._____

Il Presidente della associazione Vilderio Vanz illustra brevemente le ragioni delle modifiche allo

statuto._____

Quindi, sempre il Presidente dell'Ente, Vilderio Vanz, illustra nel dettaglio alcuni punti del nuovo statuto, coadiuvato dal Presidente dell'assemblea Guido Lomazzo._____

L'assemblea all'unanimità approva lo statuto proposto che, omessane la lettura per dispensa dei presenti, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**._____

Nel frattempo si sono aggiunti cinque associati._____

Null'altro essendovi da deliberare si chiude alle ore nove e quarantacinque._____

Esente da imposta di registro e da imposta di bollo ex art.82 D.Lgs.117 del 2017 rispettivamente commi 3 e 5._____

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura ai presenti che lo approvano._____

Scritto in parte con mezzi meccanici e in parte a mano da me e/o da persona di mia fiducia su un foglio per due facciate intere e ventitre righe della terza._____

Firmati: Guido Lomazzo - _____

Enrico Zanobini Notaio (L.S.)_____

MAGGIORI 18 ANNI
(TUTTI)

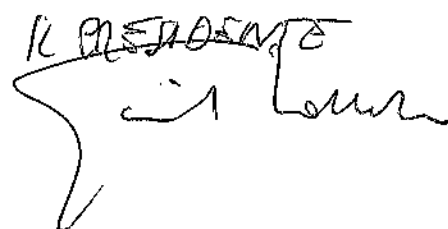
5 APRILE 2011

ore 9,05

- 1) REBAGLIATI GIANMARCO
- 2) ARENA FRANCO
- 3) ODORICI NATALINO
- 4) RAVERA GIOVANNA
- 5) RAVERA ROSANNA
- 6) RAVERA CARLA
- 7) CROCCO STEFANO
- 8) VOLPINI GUIDO
- 9) GARCIA CAREN
- 10) DE AMBROGGI MARTA
- 11) FERMIANO VINCENZO
- 12) PRADAL CESARE X
- 13) ZANINI DELFINA
- 14) FAIDIGA ALDO
- 15) IMPERIALE FRANCESCO
- 16) PROTO GABRIELE
- 17) REBOCINO FRANCO
- 18) FORNENGO GIUSEPPE
- 19) BRANDONE ROBERTA
- 20) MONTANARO MADDALENA X
- 21) MORIACCHI LAURA
- 22) GHIIDARA ~~ARTURO~~ SALVATORE
- 23) PARODI GIOVANNI X

- 24) ROSSELLO GIUSEPPE
- 25) SOLOPENTO GABRIELLA
- 26) UMANIA ROSA
- 27) PARODI SILVIA
- 28) SORACCO GABRIELLA
- 29) NOSENZO MARIUCCIA
- 30) PASTINE CARLO ALBERTO
- 31) PROTO LUCA
- 32) BAIOTTO GIORGIO
- 33) MATEZZA MANLIO
- 34) ZONINO ALESSANDRO
- 35) NUARA ALEX X
- 36) LOMAZZO GUIDO
- 37) VANZ VILDERIO
- 38) ZANOBINI ENRICO
- 39) BRUZZONE EROS
- 40) SILVESTRI MAURO
- 42) SALVETTO MARIO

IL PRESIDENTE



ORE 21:30 :

PESCIO EMMA NUOVELE	43)
VITALI LUCA	44)
FRECCERO DIEGO	45)
SANTI NICOLÒ	46)
MATTEO LAROSA	47)

Chiuso Elemento ore 21,30

IL PASTORALE

in loco

in loco

Gen



Allegato "B" al Nr. 38178/14977 di Rep.

STATUTO P.A.

CROCE VERDE ALBISOLA

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

DEGLI ASSOCIATI IN DATA

5 APRILE 2019

Joan



Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede, emblema, bandiera e loghi

1. L'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Albisola, di seguito denominata Associazione, rispetta la disciplina prevista dal Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia di "Enti del terzo settore". Essa è denominata "P.A. CROCE VERDE ALBISOLA", e possiede la forma giuridica di Associazione.
2. L'Associazione venne fondata volontariamente da un gruppo di cittadini, in Albisola Capo il 10 maggio 1945 e giuridicamente riconosciuta Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato con delibera della G.R. della Liguria n. 5822 del 06.12.79. Essa è qualificata Organizzazione di Volontariato ai sensi della legge 266/91, nonché della L.R. 42/2012 e, in quanto iscritta al Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Liguria, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 4/12/1997. Iscritta al registro regionale delle persone giuridiche al numero 689.
3. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione Organizzazioni di Volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l'Associazione inserirà la locuzione "Organizzazione di Volontariato" oppure l'acronimo "O.D.V.", nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La suddetta integrazione non necessiterà di una modifica dello statuto.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Albisola Superiore. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. Sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.
6. L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce di colore verde, a braccia uguali, in campo bianco, e dalla dicitura: Pubblica Assistenza Croce Verde Albisola fondata il 10 maggio 1945 scritta in colore verde.
7. La bandiera è bianca con al centro una croce verde, a braccia uguali, bordata di rosso inserita in un cerchio verde con la dicitura a caratteri dorati P.A. CROCE VERDE ALBISOLA FONDATA IL 10 MAGGIO 1945.
8. E' possibile utilizzare loghi diversi dall'emblema associativo nonché l'acronimo O.D.V., per iniziative, promozioni o livree, purché siano approvati dal Consiglio di Amministrazione e richiamino quanto indicato nell'emblema associativo.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali finalità

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
5. L'Associazione promuove la cultura della pace e della solidarietà aderendo ai principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10/12/1948.

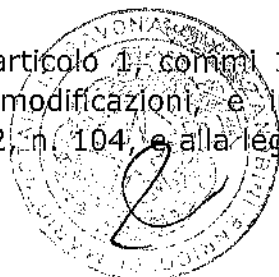
Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini
2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
 - a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
 - g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'Associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016,



San

n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi.

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali.

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell'infanzia;

q) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

r) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 purchè riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4. L'Associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i..

5. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

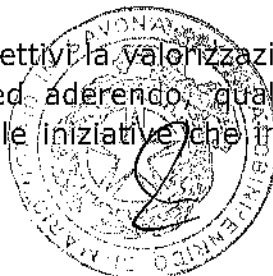
1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

4. Gli Organi sociali avranno come precipi obiettivi la valorizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento del volontariato favorendo ed aderendo, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, a tutte le iniziative che in campo nazionale,



John
5

regionale o locale, verranno assunte per l'inserimento, la formazione e l'impiego degli Associati, nonché per la difesa dei valori umani e sociali rappresentati dall'opera del volontariato.

Titolo II – Associati

Art. 6 - Requisiti

1. L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di Associati non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo formuli richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Possono essere associati tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.
3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza indirizzata al Consiglio di Amministrazione, redatta su apposito modulo in cui va precisata la categoria di associato alla quale si desidera appartenere, secondo le modalità definite dal regolamento. All'atto della richiesta di ammissione l'interessato dichiara di aver preso visione delle norme che regolano l'attività dell'associazione e versa la relativa quota associativa. Le domande, firmate anche da due soci proponenti in regola con il pagamento delle quote associative, devono restare esposte nella bacheca associativa per almeno quindici giorni prima di essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione esamina entro sessanta giorni l'istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.
4. Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:
 - Fondatori: coloro che hanno costituito l'associazione e ne hanno dettato i principi e gli scopi.
 - Onorari: Associati e non che hanno condiviso i principi ispiratori dell'Associazione e che, con il loro prestigio, hanno contribuito a migliorare il nome e l'immagine dell'associazione.
 - Benemeriti: Associati e non che, per le loro azioni a favore dell'associazione, abbiano contribuito concretamente, con attività di sostegno economico, professionale, culturale, al perseguimento degli scopi statuari.
 - Contribuenti: coloro che contribuiscono alla vita dell'associazione con il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio di amministrazione.
 - Giovani: coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che potranno, al compimento del sedicesimo hanno di età, scegliere di rimanere tali o diventare Volontari, previa manleva scritta di almeno un genitore.
 - Volontari: Associati che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che si impegnano a prestare la loro opera gratuita nell'espletamento dei compiti loro

demandati dall'associazione attraverso i regolamenti interni. Essi si dividono nelle seguenti categorie

- Volontari effettivi: Associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che hanno l'obbligo di prestare servizio a norma del regolamento interno.

- Volontari allievi: Associati giovani di età compresa tra il sedicesimo ed il diciottesimo anno di età e che si impegnano a svolgere quelle attività previste dal regolamento interno per questa categoria. Volontari affiliati: Associati che partecipano alle attività di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni collaterali e di autofinanziamento, prestano la loro opera per lo svolgimento delle attività amministrative e manutentive dell'associazione, secondo quanto disposto dal regolamento interno senza svolgere servizi di soccorso e o trasporto di infermi; possono altresì svolgere attività nel settore delle iniziative e dei trasporti di carattere sociale.

- Volontari affiliati: Associati che partecipano alle attività di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni collaterali e di autofinanziamento, prestano la loro opera per lo svolgimento delle attività amministrative e manutentive dell'associazione, secondo quanto disposto dal regolamento interno senza svolgere servizi di soccorso e o trasporto di infermi; possono altresì svolgere attività nel settore delle iniziative e dei trasporti di carattere sociale.

5. Gli Associati che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione e di eleggere i componenti degli organi associativi.

6. Il diritto di essere eletti negli Organi Associativi matura dopo un anno dall'iscrizione nel registro degli Associati

7. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

1. Gli Associati, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 6 del presente Statuto, hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
- g) Essere informati sull'attività associativa;



[Handwritten signature]
7

- h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- i) Recedere dall'appartenenza all'associazione.

Art. 8 – Doveri

1. Gli Associati sono tenuti a:
 - a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) Versare la quota associativa stabilita dal Consiglio di amministrazione;
 - c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere associati coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere associati coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di Associato

1. La qualità di Associato si perde:
 - a) Per morosità, quando non provvede al rinnovo e/o al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio di Amministrazione; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;
 - b) Per decadenza, quando venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
 - c) Per esclusione, quando, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
 - d) Per recesso, quando abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.
2. L'Associato sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà dell'Associato ricorrere contro i provvedimenti assunti al collegio dei probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.
3. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. Dalle quote associative versate dagli aderenti;
 - b. Da contributi di privati;
 - c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. Da attività di raccolta fondi;
 - i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;
 - l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
 - m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5;
 - o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente;

Art. 13 – Patrimonio



[Handwritten signature]
9

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. Sono inoltre previsti l'Ufficio di Presidenza, la Direzione sanitaria e la Direzione dei Servizi la cui costituzione e funzionamento è demandata ad apposito Regolamento

Art. 16 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dagli Associati, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio di Amministrazione

lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, in regola con il pagamento della quota associativa.

2. E' convocata dal Presidente a mezzo di manifesti affissi nel territorio comunale, almeno dieci giorni prima di quello stabilito, o avviso scritto inviato a mezzo lettera, mail, pec, fax, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

7. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di affiliazione. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'Assemblea straordinaria degli Associati quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

3. L'Assemblea straordinaria degli Associati quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 18 – Adempimenti e partecipazione



[Handwritten signature]

1. L'Assemblea è presieduta da persona eletta dall'assemblea scelta tra gli Associati presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Segretario, e, qualora il Presidente dell'Assemblea lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.
2. Il Presidente dell'Assemblea sottopone alla discussione ed all'approvazione della stessa le pratiche iscritte all'ordine del giorno ed il Segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione. Tale Libro dei verbali delle Assemblee dovrà essere consegnato entro otto giorni al Presidente del Consiglio di Amministrazione che curerà l'esecuzione delle deliberazioni.
3. Ciascun Associato ha diritto a un voto in assemblea.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Le deleghe concorrono alla determinazione del numero legale. Ciascun Associato potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
5. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 19 – Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. Approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio di Amministrazione;
- c. Determina l'importo annuale della quota associativa;
- d. Definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. Elege e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. Elege e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. Delibera sulla esclusione degli Associati.
- k. Delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio di Amministrazione;
- l. Delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;
- m. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2 L'assemblea straordinaria delibera:

- a. Sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

Art. 20- Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, compreso il presidente. I componenti del Consiglio sono scelti tra gli Associati.
 2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile e da eventuali nuove normative in materia.
 3. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea degli Associati, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario, il cassiere e l'economo. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di nominare un Coordinatore amministrativo al di fuori dei suoi componenti, questi non avrà diritto al voto.
 4. Nella stessa prima seduta, il Consiglio di amministrazione nominerà tra i suoi componenti o fuori di essi altri delegati, se in seno all'associazione dovessero eventualmente sorgere altri settori di attività o fabbisogni specifici. Tali delegati avranno la responsabilità del settore nel quale operano e risponderanno direttamente al Consiglio di amministrazione.
- Il Consiglio, nomina il Consigliere con potere di firma congiunta con il Presidente ed il Cassiere.
5. Il Consiglio, può revocare gli incarichi a coloro ai quali siano stati attribuiti dal Consiglio stesso.
 6. L'organizzazione del Consiglio di Amministrazione è definita attraverso apposito regolamento.
 7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
 8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
 9. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale, entro il medesimo termine di cui al comma precedente.
 10. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.
 11. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
 12. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.



[Handwritten signature]

13. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.
14. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la rielezione degli organi medesimi

Art. 21 - Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22 - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione pone in essere gli adempimenti di cui all'art.26 del Dlgs.117/17 e s.m.i ed in particolare:
 - a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
 - b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
 - d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
 - f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Associato
 - g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, può costituire, tra i suoi componenti, un Ufficio di Presidenza composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario ed Economo al quale delegare le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza sono stabilite da apposito regolamento. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Le funzioni del Segretario, dell'Economo, del Cassiere, del Tesoriere e degli altri Delegati sono definite da apposito Regolamento.

Art. 23 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 24 – Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.
4. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 25 Revisore legale dei conti

1. L'assemblea nomina un Revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 26 – Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti anche fra i non associati. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.
3. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli Associati contro i provvedimenti adottati dal consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.
4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 27 Libri sociali obbligatori



houn
15

1. Ai sensi dell'art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i l'associazione deve tenere:
 - a) Il Registro dei Volontari nel quale iscrivere i Volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) Il Libro degli Associati;
 - c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione il quale rilascia il consenso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Art. 28- Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 – Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art.20 comma 9 del presente Statuto.
2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il Collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/17.

Art. 30 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art.22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche, art.68 - ter, Legge 16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritto, Dott.ENRICO ZANOBINI, Notaio in Savona, iscritto presso il Collegio Notarile di detta città, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive sette facciate su numero quattro fogli e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 25 luglio 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Savona, Via dei Mille civico 3 interno quattro

21 aprile 2020

file firmato digitalmente dal Notaio Enrico Zanobini.

Identificativo atto:

2021-AM-2539

Area tematica:

Affari Generali ed Istituzionali > Affari Istituzionali e Nomine ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Rossella GRAGNOLI		-	21-04-2021 17:52
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Rossella GRAGNOLI		-	21-04-2021 17:52
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Camilla Letizia BIELLO		-	21-04-2021 11:51

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005



Firmato
digitalmente da:
ROSSELLA GRAGNOLI
Regione Liguria
Firmato il: 21-04-
2021 17:55:06
Certificato valido
dal 05-11-2020
al 05-11-2023